

Il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo

Cassazione 6.09.2007 n. 18708.

La Suprema Corte stabilisce che, anche se il contratto collettivo nulla stabilisce in proposito, il lavoratore che ha lavorato nel corso del settimo giorno destinato al riposo, ha diritto ad una specifica indennità.

Per quanto riguarda il diritto al riposo nel settimo giorno, si parte dal diritto al riposo domenicale previsto dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370.

Il nostro ordinamento ha stabilito in linea di massima la coincidenza del riposo settimanale con la domenica.

La stessa Cassazione ha stabilito la necessità di una maggiorazione per il lavoro prestato durante le domeniche.

In proposito la Cassazione è intervenuta in tal senso tutte le volte in cui la contrattazione collettiva non stabiliva forma alcuna di compensazione per il lavoro prestato di domenica.

Il ragionamento appare consequenziale per la prestazione che, pur non essendo domenicale, si protrae oltre il sesto giorno consecutivo intuendone la particolare gravità per il lavoro prestato in giornata non domenicale, ma costituente il settimo giorno di riposo settimanale.

Ciò avviene anche nel caso in cui al lavoratore siano concessi dei riposi compensativi.

Anche in questi casi la Cassazione ha stabilito il diritto ad uno specifico compenso aggiuntivo che assume natura indennitaria.